



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2013 (19.06)
(OR. fr)**

10850/13

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0242 (COD)**

**CODEC 1428
EURODAC 9
ENFOPOL 184
OC 405**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER / CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. .../...* che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) **(prima lettura)**
- Adozione dell'atto legislativo (AL+ S)

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2013

1. L'8 dicembre 2008, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹ fondata sull'articolo 63, paragrafo 1, del TCE che è stata integrata da tre proposte modificate trasmesse al Consiglio l'11 settembre 2009, l'11 ottobre 2010 e il 1° giugno 2012^{2 3 4 5}.

¹ Doc. 16934/08.

² Doc. 10638/12.

³ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

⁵ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta deve essere adottata in base all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 88, paragrafo 2, lettera a) del TFUE.

2. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.
3. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura il 12 giugno 2013, adottando un emendamento alla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².
4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare il proprio accordo e a suggerire al Consiglio di:
 - approvare, con l'astensione della delegazione maltese, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo che figura nel documento PE-CONS 17/13;
 - decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione la dichiarazione contenuta nell'addendum alla presente nota.

Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU C 145 del 30 giugno 2007, pag. 5.

² Doc. 10650/13.